

N. [REDACTED] R.G. GIP  
N. [REDACTED] R.G. Notizie di reato

Sentenza del [REDACTED].2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott.ssa [REDACTED]  
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del [REDACTED], ha  
pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la  
seguente

**S E N T E N Z A**  
ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e segg.

nei confronti di:

[REDACTED]  
nato in [REDACTED]  
residente in: [REDACTED]  
LIBERO - PRESENTE, rappresentato in udienza dal procuratore  
speciale nominato per la richiesta del procedimento speciale

Difensore di fiducia: [REDACTED] del foro di Perugia

**IMPUTATO**

- 1) del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché, mediante una condotta abituale consistita in continue violenze fisiche e psichiche, maltrattava la moglie convivente [REDACTED] per lo più sotto l'effetto di sostanze alcoliche, insultandola, percuotendola e picchiandola frequentemente con calci e pugni e anche stringendole il collo, alla presenza delle figlie minori per futili motivi, minacciandola, anche di morte, brandendo nei suoi confronti in almeno due occasioni un coltello, dicendole che l'avrebbe uccisa e da ultimo, in data [REDACTED], la colpiva al fianco destro con un violento calcio, cagionandole lesioni di cui al capo che segue e, brandendo nei suoi confronti un coltello da cucina, la minacciava di morte; in tal modo determinando nella predetta una condizione costante di paura, sottoponendola ad un regime di vita dolorosamente vessatorio e rendendole oltremodo penosa ed insopportabile la convivenza;  
in [REDACTED]

N. [REDACTED] Reg. Sent.

GIUDIZIO: ABBREVIATO

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL [REDACTED]

DATA DEL DEPOSITO  
MOTIVAZIONE  
[REDACTED]

ART. 15 REG. GEN.  
.....

ART. 548 COMMA 3 C.P.P.  
NOTIFICATO IL  
.....

PASSATA IN GIUDICATO IL  
.....

SCHEDA IL  
.....

N° CAMPIONE PENALE  
.....

ART. 27 REG. GEN.  
.....

ART. 28 REG. GEN.  
.....

N. [redacted] R.G. GIP  
N. [redacted] R.G. Notizie di reato

Sentenza del [redacted]

2) del delitto di cui agli artt. 582, 585 c.p., in relazione all'art. 577 nr. 1) c.p., perché, colpendola al fianco destro con un violento calcio, cagionava a [redacted] lesioni personali consistite in "lombalgia", dalle quali derivava una malattia ritenuta guaribile in giorni 7;  
in [redacted]  
[da correggersi in [redacted] trattandosi di mero errore materiale]

4. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, anzitutto, deve evidenziarsi che si deve applicare la normativa vigente alla data 10.09.2022, di interruzione della condotta abituale. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: *"il reato di maltrattamenti, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo la cessazione della condotta, sicché eventuali modifiche del regime sanzionatorio trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine"* [cfr. Sez. 6, Sentenza n. 2979 del 03/12/2020 Cc. (dep. 25/01/2021) Rv. 280590 - 01, in fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile, ai fini della determinazione del termine di fase della custodia cautelare, la norma introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies* c.p. in un'aggravante ad effetto speciale della fattispecie base dei maltrattamenti). Ciò posto, si reputano concedibili le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p., volendo valorizzare il suo comportamento extraprocessuale e processuale, il contesto